



Ufficio Tributario

Roma, lì 03.11.2022

Prot. n. 6240/22 GP/gpst

Ai Presidenti e Direttori Reg.li e Prov.li

Confesercenti

Ai Presidenti e Coordinatori Reg.li e Prov.li

FAIB/Confesercenti

Loro Sedi

Oggetto: Aggiornamento in materia di riduzione delle imposte sui prodotti energetici usati come carburanti. Comunicazione giacenze.

Cari amici,

in riferimento all'oggetto vi inoltriamo la nota del nostro ufficio fiscale (1) e alcune considerazioni finali.(2)

1)A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, al fine di fornire un utile supporto, con la presente si informano le Sedi che nella **Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022 n. 247** è stato pubblicato il **D.L. n. 153/2022** recante “*Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti*” e il **Decreto del MEF del 19 ottobre 2022** riguardante la “*riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 1° - 3 novembre 2022*”.

In particolare, per il periodo che va dal **1° novembre 2022 al 3 novembre 2022** (secondo quanto stabilito dal predetto Decreto del Mef) e per il periodo che va dal **4 novembre 2022 al 18 novembre 2022** (secondo quanto stabilito dal predetto D.L. n.153/2022) è previsto quanto segue:

- riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti:
 - benzina: 478,40 euro per mille litri;
 - oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 - gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 - gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- applicazione di un'aliquota IVA agevolata del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;
- sospensione dell'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul c.d. "gasolio commerciale" di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al testo unico delle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995.

Al riguardo si evidenzia che, secondo quanto stabilito dall'attuale impianto normativo, gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere **entro il 14 novembre 2022** secondo quanto disposto dal Decreto del MEF citato ed **entro il 28 novembre 2022** secondo quanto previsto dal D.L. n. 153/2022, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d'accisa, giacenti nei serbatoi alla data del 3 novembre 2022 secondo quanto disposto dal predetto D.M. e alla data del 18 novembre 2022 secondo quanto previsto dal predetto D.L.. Nel caso in cui la comunicazione non sia effettuata o venga inviata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

Stante quanto sopra elencato, occorre evidenziare che, al contempo, nelle disposizioni in questione è previsto che **la predetta comunicazione non debba essere effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa venga disposta la proroga dell'applicazione delle medesime aliquote come sopra rideterminate.**

Pertanto, stante il tenore puramente letterale della norma, dei documenti amministrativi emanati fino ad oggi e in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, **si ritiene condivisibile ipotizzare che la predetta comunicazione debba essere effettuata una sola volta al termine finale della misura di "riduzione" e non al termine di ogni periodo di proroga.**

Al fine di avere una visione complessiva delle disposizioni in questione, si consiglia di leggere il documento in combinazione con i precedenti documenti predisposti da Confesercenti Nazionale sul tema.

2) Commento a cura della FAIB


Pertanto, dalla lettura della presente comunicazione appare evidente che stante il tenore puramente letterale della norma, dei documenti amministrativi emanati fino ad oggi e in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, **si ritiene condivisibile ipotizzare che la predetta comunicazione debba essere effettuata una sola volta al termine finale della misura di "riduzione" e non al termine di ogni periodo di proroga. Ovvero non debba essere inviata, in questa circostanza, in quanto trattasi del termine di una scadenza prorogata.** Questa è anche, ad oggi, l'interpretazione del settore per logicità.

Ciò considerato, pur essendo condivisibile questa interpretazione, ovvero che la predetta comunicazione debba essere effettuata una sola volta al termine finale della misura di "riduzione" e non al termine di ogni periodo di proroga, in considerazione dell'assenza di chiarimenti in merito da parte dell'Amministrazione finanziaria e che permane il rischio che alcuni Organi di controllo indipendenti dello Stato (ad es. GdF e/o Uff. ADM Territoriali) potrebbero ritenere che il Decreto interministeriale (Mef - Mite) che ha previsto il taglio delle accise dal giorno 1 al 3 novembre - possa aver interrotto la progressività del precedente Decreto legge, poi ripristinata con un nuovo Decreto legge con decorrenza 4 - 18 novembre, come del resto è già accaduto nei mesi precedenti, al fine di evitare di esporre la categoria a eventuali contestazioni e/o sanzioni, suggeriamo, in assenza di nuove e diverse comunicazioni ufficiali, in via cautelativa, di rilevare le giacenze della sera del 3 novembre e di inviare la comunicazione entro lunedì il 14 novembre via Pec utilizzando il modello unico di comunicazione predisposto dall'ADM.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore

Gaetano Pergamo



Il Presidente

Giuseppe Sperduto

